



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

S2 - DEMOGRAFICI E SERV ALLA PERSONA - SEGR GEN

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. **64** IN DATA **20/08/2026**

OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2026/2027 –
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA
ONLUS – CIG BCB1623FDC

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti** del mese di **agosto**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona della Dr. Carlo Carrera

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di erogare il servizio di assistenza scolastica per alunni diversamente abili per l'A.S. 2026/2027, senza creare disagi alle famiglie degli alunni disabili, né agli alunni stessi;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 il quale disciplina l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 il quale definisce all'articolo 3 comma 1 lett. d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs 36/2023, il quale prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art. 58 del D. Lgs 36/2023, il quale prevede che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs 36/2023;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a

500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 e ss.mm per il quale *“3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n. 101 [...]”*;

VISTA la nota inviata in data 06.08.2026, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico per la pubblica Amministrazione, identificativo RDO n. 6516169, con la quale veniva richiesta offerta alla Ditta “IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” avente sede a Via San Pietro n. 3 - 28060 Casalino (NO), C.F. 01677140038 P. IVA 01677140038 per le prestazioni elencate nella nota medesima, per un importo a base d'asta di euro 9.700+ IVA 5%;

VERIFICATO che entro la data di scadenza della RDO suddetta, l'Operatore Economico interpellato, ha provveduto al caricamento dell'offerta, rendendosi disponibile all'esecuzione delle prestazioni in oggetto, verso un importo complessivo pari a €. 9690,00 + IVA 5%;

DATO ATTO, pertanto che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Importo del contratto: 9690,00 oltre ad euro 484,50 (I.V.A. 5%), per un totale complessivo di € 10.174,50 a valere sull'A.S. 2026/2027;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento delle soglie previste, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 14, comma 6, del Nuovo Codice degli Appalti;

VISTA la dichiarazione sostitutiva in data 11.08.2026, con la quale il Legale Rappresentante della IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dichiara l'inesistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto di cui al Capo II e III, Titolo IV, Libro V del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTA equa l'offerta ricevuta dalla ditta succitata in considerazione delle prestazioni da realizzarsi;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO CHE:

- in attuazione di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con la sottoscrizione del contratto la società si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- la società affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari;
- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia;
- gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza e alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94-98 e art. 100 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente trattandosi di importo inferiore ai 40 mila euro;

VISTO il DURC aggiornato riferito alla ditta (INAIL_55468831 emesso in data 07.08.2026 e valido fino al 05.12.2026), ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva (prot. 5781/2024);

RITENUTO di affidare ad IDEANDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Via San Pietro n. 3 - 28060 Casalino (NO), C.F. 01677140038 P. IVA 01677140038, il servizio di assistenza scolastica per l'A.S. 2026/2027, per alunni residenti nel comune, in quanto l'offerta economica di **euro 9690,00, oltre ad Iva di legge pari al 5%, per totali 10.174,50 euro**, risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di provvedere in merito all'affidamento del servizio in oggetto a IDEANDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Via San Pietro n. 3 - 28060 Casalino (NO), C.F. 01677140038 P. IVA, secondo una stima delle ore fruibili alla settimana, ovvero:

- ✓ fino a 14 settimane di erogazione del suddetto servizio nell'anno 2026 (mesi di ottobre novembre e dicembre) per complessive 18 ore settimanali
- ✓ fino a 21 settimane (mesi da gennaio a giugno 2026) per complessive 18 ore settimanali

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, si ritiene di impegnare il costo per l'A.S. 2025/2026, come di seguito:

- ✓ euro 3.900,00 calcolato per l'anno 2026 (settembre - dicembre) e comunque fino allo stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo nel Bilancio di Previsione 2026 -2028;
- ✓ euro 5.800,00 calcolato per l'anno 2027 (gennaio - giugno) e comunque fino allo stanziamento iscritto nel capitolo nel Bilancio di Previsione 2026 -2028;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento sui controlli;

D E T E R M I N A

di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola, a favore di IDEANDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Via San Pietro n. 3 - 28060 Casalino (NO), C.F. 01677140038 e P. IVA 01677140038, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in deroga al principio di rotazione, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;

di impegnare, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, sul Cap. 377 del bilancio di previsione 2026 – 2028, in riferimento al principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, i seguenti importi:

- euro 3.900,00 calcolato per l'anno 2026 (settembre - dicembre);
- euro 5.800,00 calcolato per l'anno 2027 (gennaio - giugno);

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle forniture effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il – CIG: BCB1623FDC di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e s.m.i;

DI PRECISARE che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, anche mediante sorteggio a campione qualora lo stesso sia disciplinato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI PROVVEDERE:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, a tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine

alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e alla ditta incaricata per doverosa conoscenza.

La presente Determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vespolate, lì **20/08/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Dr. Carlo Carrera

Riferimenti Contabili:

Anno	Imp / Sub	Importo €
2026	175	3.900,00
2027	175	5.800,00